

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]

TITOLO III Ritenute alla fonte

### Articolo 27 bis

## Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti

1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se: (4)

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea; (5)

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva; (6)

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. (2)

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1. (7)

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (3)

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. (8)

[4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.] (9)

5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. (10)

(1)

-----

- (1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6.03.1993, n. 136 (Gazz. Uff. 10.05.1993, n. 107).
- (2) Il presente comma prima modificato dall'art. 15, L. 18.02.1999, n. 28, è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
- (3) Il presente comma prima modificato dall'art. 15, L. 18.02.1999, n. 28, poi sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, è stato, poi, così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49, con decorrenza dal 28.04.2007 ed efficacia sugli utili distribuiti a decorrere dal 01.01.2005.
- (4) Il presente alinea prima modificato dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49 è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 67, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ed effetto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- (5) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49, con decorrenza dal 28.04.2007 ed efficacia sugli utili distribuiti a decorrere dal 01.01.2005.
- (6) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49, con decorrenza dal 28.04.2007 ed efficacia sugli utili distribuiti a decorrere dal 01.01.2005.
- (7) Il presente comma inserito dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49, con decorrenza dal 28.04.2007 ed efficacia sugli utili distribuiti a decorrere dal 01.01.2005, è stato poi così sostituito dall'art. 26, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.
- (8) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49 è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 67, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
- (9) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49, con decorrenza dal 28.04.2007 ed efficacia sugli utili distribuiti a decorrere dal 01.01.2005.
- (10) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1 D.Lgs. 06.02.2007, n. 49, con decorrenza dal 28.04.2007 ed efficacia sugli utili distribuiti a decorrere dal 01.01.2005, e poi dall'art. 26, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.